



Comune di
FUMANE

Provincia di
Verona

PI
I VARIANTE
SECONDA FASE


Elaborato

Dichiarazione
Non necessità V.Inc.A.

All. E

ALLEGATO E
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' V.INC.A. DGRV 1400/2017

Variante ai sensi della Legge Regionale n. 4/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015 – Varianti Verdi – e Variante Parziale ai sensi dell'art. 18, LRV n° 11/2004



GRUPPO DI LAVORO

Progettista incaricato PI
Arch. Emanuela Volta

**COLLABORAZIONI
SPECIALISTICHE**

Quadro Conoscitivo
Dott. Arcangelo Condomitti

Comune di Fumane

Sindaco Daniele Zivelonghi

Progettista incaricato

Arch. Emanuela Volta



Elaborati adeguati alla DCC n. 50 del 07.10.2019

Arch. Emanuela Volta - Via Belvedere 4/d - 37064 Povegliano V.se (VR)
Tel/Fax 045/6350196 - e-mail: volta.emanuela@gmail.com

Ottobre 2019

Variante ai sensi della Legge Regionale n. 4/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015 – Varianti Verdi – e Variante Parziale ai sensi dell'art. 18, LRV n° 11/2004

RELAZIONE PARTE DI VARIANTE RELATIVA ALLA VARIANTE VERDE

La presente Variante si configura ai sensi della normativa vigente come Variante al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 7 della LRV n° 4 del 16 marzo 2015, che di seguito si riporta:

Art. 7

Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili

- 1. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.*
- 2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.*
- 3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).*

L'articolo 7 della Legge Regionale n° 4/2015 introduce quindi le cosiddette "varianti verdi" che consentono ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio, già fatti propri dall'amministrazione regionale nel corso della precedente legislatura e perseguiti con determinazione anche da quella in corso.

La norma anticipa dunque le finalità di una legge organica in materia sollecitando, con un primo e temporaneo "rimedio" (rappresentato per l'appunto dalle varianti verdi), l'adesione dei Comuni a politiche urbanistiche più attente alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente – conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della LR n. 11/2004 – nelle more di un intervento legislativo più sistematico ed efficace.

Tenuto conto di questi obiettivi generali, le proposte di riclassificazione avanzate dai proprietari interessati sono valutate dalle amministrazioni comunali, che le possono accogliere attraverso la nuova tipologia di variante urbanistica introdotta dalla LR n. 4/2015. Il Comune di Gazzo Veronese ha predisposto i seguenti elaborati finalizzati alla raccolta delle richieste, pubblicate sul sito del Comune in data 02/07/2015.

Sulla base delle istanze pervenute a seguito degli avvisi pubblici, la tipologia di richiesta con carattere di maggiore urgenza è rappresentata dalla richiesta dei proprietari aventi titolo finalizzata allo stralcio di aree edificabili e conseguente riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di edificabilità.

La finalità generale delle "Varianti Verdi" è quella del "contenimento del consumo del suolo", e devono essere coerenti con l'obiettivo di limitare tale fenomeno, in sintonia con i principi sanciti dall'art. 2 della L.R. 11/04 e con le altre iniziative assunte dall'amministrazione regionale su questo argomento.

La valutazione del Comune riguarda la coerenza delle richieste con la finalità sopra citata, il loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare.

La rete ecologica individuata a scala sovraordinata, sia regionale che provinciale, non individua in corrispondenza dell'ambito elementi significativi.

La rete ecologica è un insieme di habitat, tra loro interconnessi, volto alla salvaguardia della biodiversità di una determinata area. Il concetto di "rete" è legato al fatto che le aree e gli habitat meritevoli di tutela non sono tra loro disgiunti, bensì connessi per formare una sorta di maglia continua. In questo modo si viene a creare una sorta di "infrastruttura" rurale ed ambientale in grado di connettere e relazionare ambiti territoriali separati e lontani. Da ciò deriva che il concetto di rete ecologica non può essere rigidamente confinato all'interno degli ambiti amministrativi territoriali (comuni, province, etc.) ma deve essere inserito piuttosto a livello di area vasta. La rete ecologica, quindi, ha un limitato valore se considerata fine a se stessa, ma assume massimo

Per quanto riguarda la variante, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'intervento, si afferma che questo ricade nella fattispecie di esclusione prevista dall'Allegato A alla DGRV 2299/2014 al punto *"ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"*.

Per meglio descrivere le motivazioni che giustificano l'impossibilità di effetti significativi negativi si riportano di seguito la descrizione del progetto e il rapporto tra questo e i siti della Rete Natura 2000, con particolare attenzione posta all'uso del suolo dell'area di intervento.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La sottoscritta ARCH. EMANUELA VOLTA

nata/o a LEGNAGO prov. VR
il 14/09/1972 e residente in via termine 30a
nel Comune di VILLAFRANCA DI VERONA prov. VR
CAP 37062 tel. 339/6706683 fax 045/6350196
email volta.emanuela@gmail.com e.volta@pec.it

in qualità di TECNICO INCARICATO

del piano – progetto – intervento denominato I VARIANTE ALLA SECONDA FASE DEL PI DEL
COMUNE DI FUMANE – PARTE ELATIVA ALLA VARIANTE VERDE

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto
riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A,
paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto:

1	2	3 X	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: -

DATA 02/01/2019

II DICHIARANTE ARCH. EMANUELA VOLTA



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 21/03/2019

II DICHIARANTE ARCH. EMANUELA VOLTA



RELAZIONE PARTE DI VARIANTE RELATIVA ALLE VARIANTI PUNTUALI

Per la valutazione degli effetti prodotti dalle azioni ammesse dalla Variante si considerano i potenziali fattori di disturbo e perturbazione che possono indurre incidenza sia nella fase di cantiere che nella fase di utilizzo/esercizio per quanto riguarda le azioni di piano attuabili a seguito dell'efficacia della Variante.

Povegliano Veronese, li 30/01/2019

Arch. Emanuela Volta



ela Volta

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La sottoscritta ARCH. EMANUELA VOLTA

nata/o a LEGNAGO prov. VR
il 14/09/1972 e residente in via termine 30a
nel Comune di VILLAFRANCA DI VERONA prov. VR
CAP 37062 tel. 339/6706683 fax 045/6350196
email volta.emanuela@gmail.com e.volta@pec.it

in qualità di TECNICO INCARICATO
del piano – progetto – intervento denominato I VARIANTE ALLA SECONDA FASE DEL PI DEL
COMUNE DI FUMANE – PARTE ELATIVA ALLE VARIANTI PUNTUALI

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto
riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A,
paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23X	

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: -

DATA 02/01/2019

II DICHIARANTE ARCH. EMANUELA VOLTA



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 21/03/2019

II DICHIARANTE ARCH. EMANUELA VOLTA



Nella seconda parte della variante verranno inserite due varianti parziali: una riferita a una manifestazione di interesse presentata nell'anno 2016 non inserita nel PI Seconda Fase, la seconda riferita a una proposta d'ufficio per la riclassificazione di un ambito da alberghiero a riqualificazione.

MODIFICA PUNTO DI VARIANTE N°1

ISTANZA – Arcozzi Maria Innocenza Policante Anna Maria

Dati dell'istanza: Protocollo n. 0002763/2016 del 12/04/2016 - Prot. 2764 del 12/04/2016

Localizzazione: Cavalo

Richieste formulate: chiesta l'ampliamento di una porzione di centro storico per ammettere la possibilità di realizzare un garage di pertinenza.


Identificazione catastale: F. 27 mapp. 1212-650-652-1214-291-387

-  PROPRIETA' ARCOZZI LUGIA INNOCENZA MAPPALE 1212-650-652-1215-1214
-  EDIFICIO ESISTENTE DI PROPRIETA' ARCOZZI LUGIA INNOCENZA
-  PROPRIETA' POLICANTE ANNA MARIA



ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE COMUNE DI FUMANE – Foglio 27
 CON INDIVIDUAZIONE PERIMETRO ATTUALE CENTRO STORICO E PROPOSTA NUOVO PERIMETRAZIONE


-  PERIMETRO ATTUALE CENTRO STORICO – PRG, PAT
-  PROPOSTA NUOVA PERIMETRAZIONE CENTRO STORICO
-  NUOVO GARAGE OGGETTO DELLA PRESENTE PROPOSTA SU MAPPALE 650 – PROPRIETA' ARCOZZI LUGIA INNOCENZA
-  EDIFICIO ESISTENTE – PROPRIETA' ARCOZZI LUGIA INNOCENZA
-  NUOVO GARAGE NON OGGETTO DELLA PRESENTE PROPOSTA – PROPRIETA' POLICANTE ANNA MARIA
-  EDIFICIO ESISTENTE DI PROPRIETA' POLICANTE ANNA MARIA




Identificazione su Ortofoto:



Dati di analisi del PI: L'area risulta destinata dal PI vigente come ambito a centro storico A/48.



Dati di analisi del PAT: Tav. T04 Carta delle trasformabilità




Proposta di valutazione: La proposta formulata viene valutata **accoglibile** in base alle disposizioni coerentemente con i margini di flessibilità ammessi dal PAT, considerando di risagomare l'area di centro storico per circa 500 mq.


Conclusione e proposta di Variante:

La proposta inseribile nel PI definendo una specifica normativa che rapporti l'area risagomata alla LRV n° 14/2017, definendo che una volta adeguati gli strumenti urbanistici alla normativa regionale, verrà detratta l'area della nuova porzione di centro storico dalla superficie trasformabile data dalla Regione Veneto al Comune di Fumane in rif. all' ALLEGATO A DGR nr. 668 del 15 maggio 2018

ESTRATTO STATO DI FATTO PI VIGENTE SCALA 1:5000



ESTRATTO STATO DI PROGETTO – PI VARIATO SCALA 1:5000



ESTRATTO STATO DI FATTO NTO PI VIGENTE

ART. 57 - NUOVI EDIFICI NEI CENTRI STORICI E NELLE CORTI RURALI

1. Per i nuovi edifici o gli ampliamenti previsti dal Piano con indicazione delle sagome limite è ammesso l'intervento diretto, la disposizione planovolumetrica degli stessi deve intendersi come prefigurazione volumetrica; per evitare forme precostituite che prescindano dai reali contenuti architettonici, la planivolumetria indica per ogni edificio, stabilita la cubatura massima ammissibile, il valore da attribuire ai parametri fondamentali di altezza, larghezza, lunghezza, ecc.
2. Entro tali vincoli, il volume consentito potrà essere liberamente articolato, purché la sagoma risultante, nel rispetto parametri di zona, sia contenuta nell'involucro individuato dagli specifici elaborati di P.R.G. confermato nella sua validità per la parte di schedatura, fino a rifacimento della stessa con Variante al PI;
3. Per i nuovi manufatti previsti dal Piano e destinati ad autorimesse o magazzini l'altezza massima viene fissata in m 2,50.

ESTRATTO STATO DI FATTO NTO PI VARIANTE

ART. 57 - NUOVI EDIFICI NEI CENTRI STORICI E NELLE CORTI RURALI

4. Per i nuovi edifici o gli ampliamenti previsti dal Piano con indicazione delle sagome limite è ammesso l'intervento diretto, la disposizione planovolumetrica degli stessi deve intendersi come prefigurazione volumetrica; per evitare forme precostituite che prescindano dai reali contenuti architettonici, la planivolumetria indica per ogni edificio, stabilita la cubatura massima ammissibile, il valore da attribuire ai parametri fondamentali di altezza, larghezza, lunghezza, ecc.
5. Entro tali vincoli, il volume consentito potrà essere liberamente articolato, purché la sagoma risultante, nel rispetto parametri di zona, sia contenuta nell'involucro individuato dagli specifici elaborati di P.R.G. confermato nella sua validità per la parte di schedatura, fino a rifacimento della stessa con Variante al PI;
6. Per i nuovi manufatti previsti dal Piano e destinati ad autorimesse o magazzini l'altezza massima viene fissata in m 2,50.

Per l'ambito denominato ZTO A/48 – Cavalo, è ammessa la realizzazione di una struttura pertinenziale da destinare a garage/deposito nei mappali 650 - 652 del F. 27, per un tot. di max 290 mc. La struttura da realizzare sarà soggetta al versamento del contributo perequativo verificato all'atto della richiesta di titolo autorizzativo e corrisposto nei termini concordati con il Responsabile dell'Area Tecnica in riferimento anche all'art. 4d-ter del DPR 380 /2001 e smi. Tale contributo sarà quantificato come da DCC n° 21 del 02/05/2016 in riferimento al punto n° 6: "*Nuova possibilità edificatoria di volumi residenziali e accessori alla residenza in ambiti di Centro storico già individuato dagli strumenti urbanistici e oggetto di rischedatura del PI*", utilizzando il parametro del mc riferito al volume richiesto, verificata l'effettiva consistenza. Una volta adeguati gli strumenti urbanistici alla normativa regionale, verrà detratta l'area della nuova porzione di centro storico dalla superficie trasformabile data dalla Regione Veneto al Comune di Fumane in rif. all' ALLEGATO A DGR nr. 668 del 15 maggio 2018.

MODIFICA PUNTO DI VARIANTE N°2

ISTANZA – Modifica d'ufficio ZTO D5a/4 - STRUTTURE ALBERGHIERE RICETTIVE

Dati dell'istanza: Richiesta d'ufficio

Localizzazione: Cavallo


Richieste formulate: chiesta la riclassificazione da zona D5a/4

Identificazione su Ortofoto:




Dati di analisi del PI: L'area risulta destinata dal PI vigente come zona D5a/4 – Strutture Alberghiere ricettive

Dati di analisi del PAT: Tav. T04 Carta delle trasformabilità
Ambiti di urbanizzazione consolidata




Proposta di valutazione: La proposta formulata viene valutata **accoglibile** in base alle disposizioni coerentemente con le norme di PI e con la Legge n° 14/2017 sul consumo di suolo.

ESTRATTO STATO DI FATTO PI VIGENTE SCALA 1:5000



ESTRATTO STATO DI PROGETTO – PI VARIATO SCALA 1:5000



ESTRATTO STATO DI FATTO NTO PI VIGENTE

ART. 64 BIS – AREE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA E AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

1. In queste aree è reso obbligatorio l'istituto del PUA o del permesso di costruire convenzionato e collegato alla stipula di accordi previsti dall'art. 6 della LRV n° 11/04 o tramite l'attivazione di programmi complessi. Per l'attuazione degli interventi volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, in tali aree sono previsti interventi pubblici e combinati pubblico/privato e/o la predisposizione di PUA ai sensi dell'art. 19 della LRV n° 11/2004, assimilabili ai Piani di Recupero.
2. Il PUA dovrà essere informato ai criteri di riqualificazione e riuso dell'esistente con destinazioni compatibili con il contesto territoriale e con l'accessibilità dalle reti viarie principali. E' in generale ammessa la demolizione degli immobili esistenti e la ricostruzione di nuove strutture caratterizzate da destinazioni diverse e compatibili con il contesto, oppure ammesso il cambio d'uso degli immobili esistenti qualora presentino qualità architettoniche meritevoli di essere conservate.
3. All'interno delle aree di cui al presente articolo, sino alla redazione del PUA, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) art. 3, c. 1 DPR 380/2001.
4. La progettazione degli interventi presuppone il reperimento degli standard primari e secondari in base alle destinazioni d'uso dei fabbricati.
5. Il progetto dovrà definire tutti i particolari costruttivi relativi alle finiture esterne dell'edificio specificando i materiali che si intendono utilizzare per le strutture, i trattamenti delle facciate, i serramenti, utilizzando le soluzioni più compatibili con la zona in cui sarà collocato.
6. Particolare cura dovrà essere posta nella scelta dei materiali da utilizzare sia per quanto riguarda il costruito che gli spazi scoperti. Le scelte architettoniche dovranno infatti essere conformi all'ambiente circostante.
7. Il PUA può essere attuato anche per stralci funzionali.
(Oss. Approvata con DCC n° 31/2016)
8. Ai sensi dell'Art. 18 bis – Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali" della LRV n° 11/2004 e smi:
"Sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria".
9. Sulla base di specifiche valutazioni ambientali e previa analisi delle tipologie del tipo di elemento di degrado e di opera incongrua individuato, previo accordo pubblico/privato è ammesso l'intervento edilizio diretto.

ESTRATTO STATO DI FATTO NTO PI VARIANTE


ART. 64 BIS – AREE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA E AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

9. In queste aree è reso obbligatorio l'istituto del PUA o del permesso di costruire convenzionato e collegato alla stipula di accordi previsti dall'art. 6 della LRV n° 11/04 o tramite l'attivazione di programmi complessi. Per l'attuazione degli interventi volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, in tali aree sono previsti interventi pubblici e combinati pubblico/privato e/o la predisposizione di PUA ai sensi dell'art. 19 della LRV n° 11/2004, assimilabili ai Piani di Recupero.
10. Il PUA dovrà essere informato ai criteri di riqualificazione e riuso dell'esistente con destinazioni compatibili con il contesto territoriale e con l'accessibilità dalle reti viarie principali. E' in generale ammessa la demolizione degli immobili esistenti e la ricostruzione di nuove strutture caratterizzate da destinazioni diverse e compatibili con il contesto, oppure ammesso il cambio d'uso degli immobili esistenti qualora presentino qualità architettoniche meritevoli di essere conservate.
11. All'interno delle aree di cui al presente articolo, sino alla redazione del PUA, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) art. 3, c. 1 DPR 380/2001.
12. La progettazione degli interventi presuppone il reperimento degli standard primari e secondari in base alle destinazioni d'uso dei fabbricati.
13. Il progetto dovrà definire tutti i particolari costruttivi relativi alle finiture esterne dell'edificio specificando i materiali che si intendono utilizzare per le strutture, i trattamenti delle facciate, i serramenti, utilizzando le soluzioni più compatibili con la zona in cui sarà collocato.
14. Particolare cura dovrà essere posta nella scelta dei materiali da utilizzare sia per quanto riguarda il costruito che gli spazi scoperti. Le scelte architettoniche dovranno infatti essere conformi all'ambiente circostante.
15. Il PUA può essere attuato anche per stralci funzionali.
(Oss. Approvata con DCC n° 31/2016)
16. Ai sensi dell'Art. 18 bis – Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali" della LRV n° 11/2004 e smi:
"Sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria".
9. Sulla base di specifiche valutazioni ambientali e previa analisi delle tipologie del tipo di elemento di degrado e di opera incongrua individuato, previo accordo pubblico/privato è ammesso l'intervento edilizio diretto.
10. Per l'ambito dell'ex ZTO D5a/4 - STRUTTURE ALBERGHIERE RICETTIVE localizzato a Cavalò, è ammessa la demolizione con ricostruzione e cambio d'uso del fabbricato esistente.
Il volume da ricoverire sarà soggetta al versamento del contributo perequativo verificato all'atto della richiesta di titolo autorizzativo e corrisposto nei termini concordati con il Responsabile dell'Area Tecnica in riferimento anche all'art. 4d-ter del DPR 380 /2001 e smi. Tale contributo sarà quantificato come da DCC n° 21 del 02/05/2016 in riferimento al punto n° 9: "Riconversione volumi edifici produttivi con cambio d'uso in ambiti di riqualificazione e riconversione con obbligo di PUA", utilizzando il parametro del mc riferito al volume da riconvertire, verificata l'effettiva consistenza.
Le destinazioni d'uso ammesse sono:
 - destinazioni d'uso residenziali;
 - attività di ristorazione;
 - indice di copertura inferiore a 0,50 mc/mq;
 - uffici pubblici e privati;
 - Depositi e magazzini;
 - studi professionali e le attività compatibili con le zone residenziali
 - attività volte alla valorizzazione del territorio e del paesaggio

- Destinazione commerciale per medi strutture di vendita limitatamente all' esercizio di vicinato, definito dalla LRV n° 50/2012 come l'esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati

PREVISIONI PUNTUALI

- Il cambio d'uso su sedime potrà avvenire con intervento edilizio diretto.
- In caso di ristrutturazione urbanistica verrà richiesta la modalità di attuazione con PUA.
- Il cambio di destinazione d'uso in ogni caso presuppone il reperimento degli standard urbanistici ai sensi dell'art. 31 della LRV n° 11/2004 e smi e una corretta gestione degli accessi e delle aree esterne.
- In fase progettuale dovrà essere verificata con l'Ente gestore la fascia di prima approssimazione (DPA) data dalla presenza dell'elettrodotto ai margini dell'area di riqualificazione.
- In fase progettuale dovrà essere verificata la compatibilità idraulica, realizzando opportune soluzioni tecniche volte a regolare e rendere costante lo scarico delle acque meteoriche.
- I parcheggi devono essere realizzati con pavimentazione drenante al fine di diminuire la superficie impermeabile.



MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è Ufficio Edilizia Privata Comune di Fumane

Edilizia Privata Comune di Fumane.

fumane.vr@cert.ip-veneto.net <fumane.vr@cert.ip-veneto.net>;

La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è: fumane.vr@cert.ip-veneto.net <fumane.vr@cert.ip-veneto.net>;

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è il Ufficio Edilizia Privata Comune di Fumane.

fumane.vr@cert.ip-veneto.net <fumane.vr@cert.ip-veneto.net>;

La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è: i fumane.vr@cert.ip-veneto.net <fumane.vr@cert.ip-veneto.net>;

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]:

- potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.
- potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso [indicare il canale di diffusione]

_____, ai sensi del [indicare articolo e atto normativo che regola la diffusione]

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;

- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento o suo rappresentante l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
O SUO RAPPRESENTANTE

DATA

IL DICHIARANTE (per presa visione)

21/03/2019

Arch. Emanuela Volta



Inquadramento degli effetti generati dai fattori di perturbazione individuati

Dai fattori di perturbazione individuati derivano due principali tipi di effetti sostanzialmente correlabili. Questi determinano due tipologie di effetti sulle specie presenti nell'area di analisi:

Possibile sottrazione di habitat di specie: Riduzione, alterazione o perdita di habitat e habitat di specie

Gli effetti di questo fattore si manifestano direttamente sugli habitat di specie e possono comportare la riduzione/perdita temporanea o permanente di questi habitat.

L'effetto si riferisce alla temporanea riduzione di habitat funzionale per la specie (alterazione del clima acustico) all'interno di tutta l'area di analisi (comprese quindi le aree interne al buffer di valutazione).

Le lavorazioni in fase di cantiere, con utilizzo di mezzi per la movimentazione della terra e il trasporto dei materiali, possono potenzialmente determinare effetti perturbativi all'interno del buffer di analisi e possono comportare una riduzione/perdita temporanea di habitat potenziale sia per la nidificazione di alcune specie sia per utilizzo trofico. Per la componente avifauna di interesse comunitario, si è già definito come per l'area di intervento si possa escludere la presenza di habitat di nidificazione per alcune delle specie individuate.

Valutazione: dall'analisi condotta non risulta alcuna sottrazione di habitat o di habitat di specie dovuta all'intervento considerato.

Possibile perturbazione/disturbo alla specie: inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari e perdita diretta di specie per utilizzo di mezzi meccanici

Gli effetti di questo fattore si manifestano direttamente sulle specie e possono comportare disturbo/perturbazione. Tali effetti influenzano la dinamica della popolazione in relazione alla loro intensità, frequenza e periodicità.

Per quanto riguarda la perdita diretta di specie per utilizzo mezzi meccanici, gli effetti si riferiscono alla perdita diretta di esemplari di specie (anfibi, rettili e piante) in area di cantiere durante le operazioni di movimentazione del terreno.

Valutazione:

Si valutano le attività di cantiere, comunque limitate nel tempo per il tipo di intervento previsto. A cantiere attivato l'impiego dei mezzi di movimento terra per effettuare i livellamenti del terreno e le operazioni di scavo, generano rumore che può impattare per lo più su uccelli e mammiferi.

Le operazioni di rimozione dello strato di terreno vegetale, i successivi scavi e i movimenti terra non determinano però una significativa riduzione di superficie di habitat di specie, considerando la presenza soprattutto di rettili presenti o alle specie di uccelli che utilizzano questi ambienti come siti di rifugio, di nidificazione o come aree di alimentazione. L'impatto generato dalla fase di cantiere è limitato e reversibile. L'area utilizzata è già parte del complesso ricettivo e la superficie interferita risulta non significativa.

Non si prevede il passaggio dei mezzi di cantiere nelle aree circostanti se non nell'immediato intorno dell'edificio di proprietà già edificato e nell'area di pertinenza del cantiere.

Non si prospetta quindi nessuna trasformazione ulteriore riduzione diretta di habitat di specie rispetto a quanto valutato in questa relazione.

Abbastanza improbabile, il possibile rischio che qualche rettile o anfibio possa non riuscire ad allontanarsi dalle aree di cantiere prima che i mezzi inizino ad operare, magari nascondendosi in qualche anfratto, per rimanere poi coinvolto dai movimenti terra. Questo rischio di perdita di individui della specie può interessare anche eventuali uccelli presenti nel nido su alberi e/o arbusti oggetto di taglio (nel caso in esame tali interventi avverranno tuttavia fuori dal periodo riproduttivo). L'utilizzo degli escavatori in area di cantiere comporta come principale effetto perturbativo il disturbo da rumore.

Per quanto concerne la frammentazione degli habitat di specie, in relazione alle tipologie di interventi e alle caratteristiche del territorio, si può affermare che non vi sarà una interruzione ecologica degli habitat di specie. Si assisterà ad una trasformazione della copertura del suolo coincidente con l'area di cantiere, ma gli spostamenti della fauna, in relazione alla permeabilità intrinseca del territorio, verranno comunque mantenuti.

Con riferimento ai possibili effetti perturbativi generati dall'intervento, è da osservare che questi insistono in adiacenza ad aree con presenza di attività già in essere e comunque interessate da varie forme di antropizzazione. Le attività sopra descritte quindi, pur comportando un aumento di persone e mezzi nelle aree di intervento, comunque temporanea, non sono tali da incrementare eccessivamente i livelli di disturbo delle zone interessate.

Eventuali specie di rettili di interesse comunitario presenti nell'area durante l'ingresso dei mezzi e degli operai si sposteranno probabilmente per andare a occupare zone limitrofe, altrettanto idonee, senza correre rischi abbattimento.

Nel caso di anfibi e rettili, può accadere che un aumento del livello di rumore possa disturbare gli animali, anche se si tratta di specie poco sensibili a questo fattore di perturbazione. In ogni caso, l'effetto diretto può essere quello di uno spostamento di pochi metri, o di poche decine di metri dal luogo in cui si trovano.

Negli uccelli l'effetto del rumore, come quello generato nelle attività previste nel progetto in esame, può essere differenziato. La principale conseguenza è lo spostamento dell'animale disturbato. Questo spostamento non comporta comunque nessun effetto, in quanto le aree limitrofe permettono alla specie di spostarsi, offrendo un habitat altrettanto idoneo rispetto a quello in cui la specie si trovava.

Altro effetto indotto dal rumore può essere quello di un'alterazione nei sistemi di comunicazione. Va comunque rilevato che gli uccelli comunicano per lo più nelle prime ore del mattino, al tramonto e, di notte (rapaci notturni), in ora cioè nelle quali i cantieri non saranno attivi.

Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

Questo effetto si riferisce alla possibilità di allontanamento di specie dal loro habitat per il disturbo provocato dalla presenza dei residenti. Tale presenza può ripercuotersi soprattutto sugli uccelli che frequentano gli ambienti contermini.

Valutazione:

Si ritiene tuttavia che tale effetto possa essere considerato trascurabile, in relazione al disturbo di fondo già presente all'interno dell'area di analisi, nella quale è già presente il complesso ricettivo.

Disturbo alle specie dati da emissioni rumorose

Le emissioni sonore date dalle attività previste dal progetto dovranno rispettare i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale mentre le emissioni (polveri, vapori, ecc) dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Dall'analisi effettuata sulle potenziali alterazioni prodotte risulta che l'emissione di rumore generato in fase di cantiere rappresenta sicuramente l'alterazione ambientale con la maggiore diffusione spaziale. Si è quindi deciso di applicare un modello matematico per simulare nella maniera più attendibile possibile l'effetto di propagazione della rumorosità emessa da un cantiere edilizio standard. Dal modello eseguito si nota come l'area di perturbazione (rappresentata da un cerchio di raggio 150 m) non vada ad intersecare gli ambiti più importanti da un punto di vista faunistico.

L'incidenza data dal progetto non altera il clima acustico e le emissioni in modo significativo, non comportando alcuna incidenza nei confronti dei SIC appartenenti alla Rete Natura 2000.

La produzione di rumore, che pure potrebbe costituire un impatto indiretto per la eventuale fauna di passaggio, in considerazione della temporaneità del fenomeno, della bassa entità prevista (rispetto dei limiti di legge e della zonizzazione acustica), delle attività dello stesso tipo presenti in terreni limitrofi a quelli oggetto di valutazione, porta a concludere che la variazione rispetto allo stato di fatto non risulta significativa rispetto allo stato attuale dei luoghi.

L'effetto di disturbo viene generato dai rumori emessi in fase di cantiere dalle attività dei mezzi motorizzati (escavatori, betoniere, veicoli per il trasporto di terra e materiali) e dalla presenza degli addetti ai lavori. In fase di esercizio questo fattore si intende trascurabile (presenza dei residenti).

Si analizzano in particolare gli effetti perturbativi generati dal rumore emesso dagli automezzi in fase di cantiere sulle specie di uccelli di interesse comunitario che possono frequentare gli habitat all'interno dell'area di intervento.

La frequentazione degli habitat di specie osservati nell'area di intervento può avvenire per motivi trofici (aree di caccia o di ricerca cibo) ma anche per sosta temporanea (stazionamento su posatoi e punti di osservazione sopraelevati) o semplicemente per rifugio o riparo in caso di pericolo.

Per quanto riguarda la fase di esercizio il disturbo legato al rumore emesso dai fruitori si può ritenere trascurabile in considerazione del rumore di fondo già presente per la vicinanza della strada e di altre unità residenziali.

Gli anfibi e i rettili presenti nel sito di cantiere vengono presi in considerazione solo per quanto riguarda la possibilità di perdita accidentale di individui per schiacciamento durante il movimento dei mezzi meccanici. Si tratta infatti di organismi meno sensibili ai rumori rispetto ad uccelli e mammiferi. In caso di pericolo o di presenza ravvicinata dell'uomo, possono effettuare piccoli spostamenti per allontanarsi e rifugiarsi in qualche riparo sicuro nel terreno o tra le rocce. Abbastanza improbabile quindi, il possibile rischio che qualche rettile o anfibio possa non riuscire ad allontanarsi dalle aree di cantiere prima che i mezzi inizino ad operare, magari nascondendosi in qualche anfratto, per rimanere poi coinvolto dai movimenti terra.

L'incidenza data dal nuovo progetto pertanto non altera il clima acustico e le emissioni in modo significativo, non comportando alcuna incidenza nei confronti dei SIC appartenenti alla Rete Natura 2000.

Il rumore risulta di fatto un impatto reversibile, e legato soprattutto alla fase di cantiere, che avrà una durata molto limitata e verrà iniziato in periodo in cui non sono previste le fasi della nidificazione, rendendo di fatto nullo qualsiasi possibile effetto di disturbo dell'avifauna.

Possibili disturbi da inquinanti dell'aria

In fase di realizzazione dei nuovi interventi edilizi i potenziali impatti sulla qualità dell'aria sono determinati dalle attività di cantiere che possono comportare problemi d'immissione di gas di scarico e di polveri nei bassi strati dell'atmosfera e di successiva deposizione al suolo.

Gli interventi di cantiere maggiormente responsabili dell'alterazione della qualità dell'aria sono:

- la movimentazione dei materiali sulla viabilità ordinaria e di cantiere, con particolare riferimento ai mezzi pesanti;
- le operazioni di scotico del terreno e di scavo delle fondazioni del fabbricato;

- gli interventi di posa in opera delle murature, degli allacciamenti e degli impianti;
- le attività dei mezzi d'opera nel cantiere e il trasporto dei materiali.

Tali perturbazioni sono completamente reversibili, essendo associate alla fase di costruzione, limitate nel tempo e nello spazio e di entità contenuta. L'area soggetta all'aumento della concentrazione di polveri ed inquinanti in atmosfera è di fatto circoscritta a quella di cantiere e al suo immediato intorno e le attività di cantiere si svolgono in un arco di tempo che, riferito agli intervalli temporali usualmente considerati per valutare le alterazioni sulla qualità dell'aria, costituisce un breve periodo.

Sono pertanto considerati trascurabili gli effetti derivanti dalle emissioni in atmosfera date dai mezzi di cantiere. Tali emissioni non comprese nell'area di inviluppo definita dalle emissioni rumorose, inseriti sulla cartografia dell'uso del suolo nell'area analizzata, che comprende un buffer di 150 m dall'area di analisi, buffer valutata su un'ipotesi di emissioni acustiche legate all'attività analizzata.

Il traffico di mezzi d'opera con origine/destinazione dalle/alle aree di cantiere e di deposito lungo gli itinerari di cantiere e sulla viabilità ordinaria sarà limitato e pertanto non si prevedono alterazioni significative degli inquinanti primari e secondari da traffico.

Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie

Negli interventi previsti dal progetto non si avrà alcuna perdita significativa di superficie di habitat di specie. Le superfici limitate coinvolte e le operazioni previste per i livellamenti e per la realizzazione delle murature non costituiscono una barriera alla dispersione delle specie, soprattutto degli anfibi e dei rettili eventualmente presenti nelle aree vicine.

Disturbo diretto alle specie

Di seguito si considera l'effetto della rumorosità prodotta in fase di cantiere come effetto negativo di natura diretta sulle specie potenzialmente presenti nell'area di analisi. L'inquinamento da rumore può essere causato durante il periodo di cantiere per la realizzazione delle strade e delle opere correlate, e durante il periodo di esercizio, a causa della presenza dei residenti nel fabbricato residenziale. Per quest'ultimo caso l'effetto viene ritenuto trascurabile.

Inquinamento luminoso

Gli impianti sia da cedere come opera di pubblica, sia quelli privati dovranno:

- essere realizzati in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste;
- essere adeguatamente calibrati nella scelta del tipo di sorgente luminosa e nella collocazione e tipologia dei corpi o apparecchi illuminati. Gli apparecchi illuminanti devono assolvere la funzione di distribuire, diffondere e indirizzare il flusso emesso dalla sorgente luminosa verso la direzione utile, assicurando il miglior rendimento luminoso possibile;
- essere dotati di regolatore di flusso luminoso o in grado di effettuare in automatico un'accensione/spegnimento alternato dei punti luminosi in relazione all'orario o necessità di utilizzo.
- ricercare i migliori standard di rendimento, affidabilità ed economia di esercizio, anche attraverso l'impiego di sorgenti di luce realizzate da diodi luminosi (LED) e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici;

– nel rispetto dei requisiti tecnici prescritti, la tipologia dei corpi illuminanti dovrà essere coerente con i caratteri del contesto urbano ed ambientale.

L'utilizzo di tali tecnologie non comportano alcuna emissione che possa dare effetti significativi nei confronti della fauna di passaggio.

Rifiuti

In sede di progetto dovranno essere individuate, in accordo con gli enti competenti e gli uffici comunali, idonee aree per l'alloggiamento degli impianti tecnologici (cabine, vani contatori, ecc...) e per la raccolta dei rifiuti qualora richiesta dall'ente preposto. Tali aree dovranno essere studiate e localizzate in modo da integrarsi con gli spazi pubblici e privati, tenendo conto del decoro e della qualità urbana di detti spazi. Tali spazi non fanno parte degli standard di piano.

I rifiuti prodotti in fase di realizzazione dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente. I rifiuti prodotti in fase di esercizio verranno smaltiti ai sensi della normativa vigente e comunque non comporteranno effetti sul SIC.

Variazioni strutturali e funzionali degli ambienti frequentati dalle specie

Gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento non determinano variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000.

Perdita di superficie di habitat

Nessuna frammentazione appare prevedibile, in quanto gli habitat significativi sono localizzati a una distanza tale da non comportare alcuna perdita.

Perdita di superficie di habitat prioritari

Nessuna frammentazione appare prevedibile, in quanto gli habitat significativi sono localizzati a una distanza tale da non comportare alcuna perdita.

Frammentazione di habitat

Nessuna frammentazione appare prevedibile, in quanto gli habitat significativi sono localizzati a una distanza tale da non comportare alcuna frammentazione.

Perdita di specie di interesse conservazionistico

Il vettore più significativo analizzato è l'aria, in riferimento all'inquinamento acustico prodotto. E' stato prodotto una valutazione di Impatto acustico a cura di Specialisti del settore, con conseguente verifica dell'impatto sulle specie presenti nel Sito.

La matrice aria è stata valutata sia dal punto di vista delle emissioni dirette che da quello dell'alterazione del clima acustico.

CONCLUSIONI

Si riportano le conclusioni di analisi relative alle manifestazioni di interesse come elencate di seguito:

L'attenta analisi sia delle Azioni di progetto che delle caratteristiche degli interventi, portano alla conclusione che eventuali effetti perturbativi (quali ad esempio, rumori, emissioni, ecc.) aggiuntivi rispetto allo stato dei luoghi sono tali da poter escludere il manifestarsi di effetti significativi negativi per le specie di interesse comunitario frequentanti tale aree, in riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria considerati.

Si ritiene di poter affermare che sussistano le condizioni di fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di incidenza del progetto, secondo quanto disposto dall'Allegato A., paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 /2017 per i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti negativi nei confronti di habitat e specie dei Siti Rete Natura 2000 nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate.

Gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000.

Per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della Rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate.

Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni:

- Il grado di significatività delle incidenze attribuito non è significativo per il fatto che tali interventi non prevedono sviluppi dell'edificato all'interno di matrici agricole di rilievo paesaggistico, bensì in aree già consolidate, parte del complesso turistico albrghiero già consolidato.
- L'attuazione delle azioni proposte dal progetto valutato non interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione del sito in esame e non determina un'azione di disturbo significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie presenti nei Siti di Interesse Comunitario presenti in territorio comunale, non comportando emissioni in atmosfera tali da interferire con gli obiettivi di conservazione delle specie presenti nelle aree limitrofe.
- Gli interventi in fase di cantiere, limitati in termini di emissioni rumorose e di breve durata, determinano perturbazioni acustiche che comunque non si ripercuotono in maniera permanente sull'assetto faunistico limitrofo anche in considerazione del fatto che si tratta di un'area già interessata dalla presenza antropica e quindi da un livello di alterazione acustica già in essere. La fase di cantiere ha inoltre una durata limitata e le attività verranno svolte in periodi in cui non sono presenti le specie dell'avifauna;
- Le operazioni di cantiere rumorose, verranno attuate nei mesi che escludano la presenza di specie di interesse comunitario. In tal modo viene esclusa a priori qualsiasi possibile

interferenza nei confronti delle specie eventualmente presenti nell'area di analisi, considerata nel massimo inviluppo data dal fattore rumore legato alla fase di cantiere, compatibilmente con le autorizzazioni degli Enti interessati;

- L'attività di lavorazione che verrà svolta nell'area oggetto di escavazione, comporterà inevitabilmente la produzione, la manipolazione, il trasporto, il carico e/o lo stoccaggio materiale, che verrà trattato ai sensi della normativa vigente, prevedendo azioni di controllo delle emissioni di polveri attraverso un'attenta gestione del cantiere e delle attività previste, in modo da non arrecare disturbo alla potenziale avifauna migratrice attraversante eventualmente l'area;
- Le precauzioni, di cui si terrà conto in fase progettuale e in fase realizzativa, saranno finalizzate alla riduzione degli impatti generati dalle opere previste, e verranno stabilite in base alla consistenza ed entità delle opere di nuova realizzazione nelle diverse fasi di attuazione;
- In fase di cantiere verranno prese tutte le misure necessarie per mantenere un clima acustico rispondente alle specifiche richieste dal Piano di Classificazione Acustica comunale;
- Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, le interferenze sono riconducibili alla normale gestione del ciclo, pertanto si considerano di lieve entità;
- Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, il progetto oggetto di valutazione prevede di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014;
- L'attuazione delle azioni progetto non interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione del sito in esame e non determina un'azione di disturbo significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie presenti;

In conclusione si può affermare che l'intervento non produce effetti negativi significativi all'attuazione delle azioni di progetto in relazione ai Siti della Rete Natura 2000.

A livello precauzionale vengono previste misure che permettono di escludere a priori i possibili effetti dati dall'attuazione del progetto.

Si conferma pertanto che per l'istanza non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 D.G.R. n° 1400 del 20017 al punto 23: **piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.**